

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4360 - Sezione 11)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo,

nell'ambito dell'emanazione del regolamento di attuazione dello sportello unico per la internazionalizzazione delle imprese, a costituire reti transnazionali nel campo delle piccole e medie imprese per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.

9/4360/1. Lulli, Polledri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure a tutela degli anziani ultrasessantacinquenni)

BINDI, CASTAGNETTI, LOIERO, MONACO, LUSETTI, BURTONI, FIORONI, MEDURI, MOSELLA, MOLINARI, DUILIO e ANNUNZIATA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in base ai dati resi noti dall'Istituto superiore di sanità, nel corso del 2003 nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre sono stati oltre 7.600 gli anziani deceduti a causa della nota ondata di caldo;

si è trattato di una terribile tragedia umanitaria, che ha colpito in prevalenza il Nord e le aree metropolitane, nelle quali il disagio per le persone anziane si accentua;

dopo un anno nel quale il Ministro interrogato aveva annunciato interventi strutturali, chiedendo la collaborazione delle opposizioni, è stata emanata solamente un'ordinanza entrata in vigore il 18 giugno 2004 per censire gli « anziani fragili »;

detta ordinanza fa seguito ad una serie di consigli, come quello di portare gli anziani nei supermercati alla ricerca di sollievo e refrigerio;

questa ordinanza si affianca alla sperimentazione, limitata e del tutto insufficiente, dei cosiddetti « custodi sociali » in quattro città;

gli enti locali, tramite l'Anci, hanno duramente e giustamente protestato, in considerazione del fatto che il Governo

emana un'ordinanza dopo aver tagliato per il terzo anno consecutivo i trasferimenti per il *welfare* locale;

in vista della definizione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, in relazione alla manovra finanziaria sui conti pubblici si rischiano nuovi e ancora più pesanti tagli alle risorse per sanità, *welfare* e enti locali, aggravando la situazione per le fasce più deboli della società e, in particolare, per gli anziani;

di fondo per la non autosufficienza non se parla più, tanto che il Governo si è reso responsabile dell'insabbiamento del progetto di legge proposto dalle opposizioni per l'istituzione di un fondo universalistico e solidaristico a carico della fiscalità generale;

a questa difficile situazione va ad aggiungersi l'emergenza abitativa nelle grandi città, con la spada di Damocle di decine di migliaia di sfratti che interessano anziani, spesso non autosufficienti, che non possono permettersi di pagare un affitto e con un caro vita che erode il potere d'acquisto delle pensioni, dopo la beffa del mancato aumento delle pensioni minime —:

se il Ministro interrogato ritenga davvero di affrontare il tema degli anziani ultrasessantacinquenni e, in particolare, non autosufficienti con pochi custodi sociali e il trasbordo nei supermercati e se, invece, non intenda confrontarsi con l'opposizione sull'istituzione di un fondo per la non autosufficienza per dare risposte concrete ai problemi degli anziani, che

necessitano di un'adeguata assistenza socio-sanitaria, senza tagliare le risorse agli enti locali. (3-03539)

(6 luglio 2004)

(Sezione 2 – Percorso seguito per l'emanazione delle linee guida recanti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita)

ZANOTTI, MONTECCHI, CHIARO-MONTE, MAGNOLFI, INNOCENTI, RUZ-ZANTE e POLLASTRINI — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 40 del 2004 stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della suddetta, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità, vengano emanate linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, assolutamente vincolanti per tutte le strutture autorizzate;

nelle settimane scorse, da notizie stampa, si è appreso che il Ministro interrogato ha istituito, senza formalizzazione alcuna, una commissione di esperti, che ha elaborato una proposta di linee guida da sottoporre al parere del Consiglio superiore di sanità;

si apprende che il Consiglio superiore di sanità ha a tal fine istituito un'ulteriore commissione, non prevista dalla legge, finalizzata alla valutazione delle proposte di linee guida, composta da un andrologo, un embriologo e un ginecologo —:

per quale ragione si sia ritenuto necessario istituire un'ulteriore commissione di valutazione, quando il Consiglio superiore di sanità nella sua composizione dovrebbe ricomprendere le competenze congrue per esprimere parere sulle proposte di linee guida al fine della loro emanazione, quale percorso sia stato seguito e quali criteri siano stati utilizzati per definire la composizione di questa

ulteriore commissione e quando verranno formalizzate e rese operative le linee guida, la cui emanazione sta subendo sempre più gravi, sconcertante e illegittimi ritardi. (3-03540)

(6 luglio 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire la diagnosi e la cura per i casi di sensibilità chimica multipla (MCS))

GRILLO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in Italia sono stati diagnosticati centinaia di casi di sensibilità chimica multipla (Mcs) e ad oggi i pazienti non possono accedere al servizio sanitario nazionale;

non è stato istituito il raggruppamento omogeneo di diagnosi (drg), né un codice identificativo della malattia;

ad oggi la sensibilità chimica multipla non risulta inserita nell'elenco delle malattie rare dell'Istituto superiore di sanità ed i pazienti non possono neppure essere riconosciuti per le invalidità, malgrado esistano numerosi esami strumentali in grado di definire l'entità del danno;

i pazienti affetti da sensibilità chimica multipla sono costretti a rimanere isolati dal mondo, con difficoltà di cura ed assistenza;

di recente la signora Giovanna Nastasi di Marsala ha sollevato la gravità del caso e ha sottolineato che, per la specificità della sensibilità chimica, non può rivolgersi agli ospedali o alle aziende sanitarie locali, dove incontrerebbe personale profumato ed ambienti disinfettati e zone che possono provocare gravi reazioni per lo stato di salute;

altri Paesi dell'Unione europea, a cominciare dalla Germania, hanno riconosciuto la sensibilità chimica multipla con apposito codice sanitario —:

se intenda attivarsi perché sia inserita la suddetta malattia nell'elenco delle malat-

tie rare dell'Istituto superiore di sanità, che sarà aggiornato a breve, e se intenda adottare, d'intesa con le regioni, iniziative di programmazione volte ad istituire centri regionali per la diagnosi e cura. (3-03541)

(6 luglio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative normative per garantire parità di trattamento a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine uccisi o feriti dalla criminalità)

BUEMI, CEREMIGNA, PAPPATERRA
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in base alla normativa attualmente in vigore, la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata », è limitata ai soli casi di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale (requisito essenziale prescritto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, per la concessione dei benefici in oggetto);

tale situazione ha creato una sperequazione intollerabile tra esponenti delle forze dell'ordine caduti o gravemente mutilati mentre difendevano il Paese e i cittadini dal terrorismo o dalla grande criminalità organizzata e coloro che hanno subito la stessa sorte, ma che sono stati vittime della « normale criminalità »;

un esempio per tutti è il caso accaduto alla vedova e alla figlia orfana dell'appuntato dei carabinieri Leo Candido (decorato con la medaglia d'argento al valore militare per essere rimasto ucciso in seguito alle ferite riportate durante un conflitto a fuoco con due criminali comuni il 25 gennaio 1971), alle quali sono state respinte le domande presentate tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407;

riequilibrare tale disparità, con le necessarie modifiche legislative, non comporterebbe un enorme aggravio economico per le casse dello Stato, ma, anche se così non fosse, sarebbe immorale che non si ponesse fine a tale situazione, che penalizza esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita o sono rimasti gravemente colpiti mentre, comunque, difendevano il Paese e tutti noi cittadini —:

se non si ritenga che tutti gli esponenti delle forze dell'ordine che, servendo le istituzioni, rimangono vittime o subiscano gravi danni nell'espletamento del loro dovere debbano avere uguali diritti e cosa si intenda fare per sanare questa intollerabile e vergognosa disparità di trattamento. (3-03542)

(6 luglio 2004)

(Sezione 5 – Misure per rafforzare la sicurezza delle sedi di partito e dei loro esponenti)

MIGLIORI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LOPRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ,

SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante la campagna elettorale per le elezioni europee svoltesi all'inizio del corrente mese si sono verificati numerosi attacchi in tutto il territorio nazionale rivolti contro sedi, esponenti e militanti del partito di Alleanza nazionale;

nella notte tra il 5 ed il 6 giugno sono state devastate le sedi elettorali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Altero Matteoli a Livorno e del Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri a Salerno, mentre nella notte del 6 è stata incendiata la cancellata dell'abitazione del candidato di AN al consiglio comunale di Forlì Francesco Minutillo ed a Nuoro è stato posizionato un ordigno all'ingresso dell'ufficio elettorale del capogruppo uscente in consiglio regionale di AN, Bruno Murgia;

durante il comizio tenuto dall'onorevole Fini a Bologna la sera dell'otto giugno è addirittura esplosa una bomba, posizionata sotto ad un furgoncino posto in mezzo al pubblico, che ha causato il ferimento di una decina di persone;

quelle registrate nelle scorse settimane sono solo le più recenti tra le azioni intimidatorie, gli atti di vandalismo e di intolleranza politica contro le sedi e gli esponenti politici di Alleanza Nazionale, che si stanno verificando ormai con una certa regolarità da almeno un anno e che stanno condizionando pesantemente e sempre più di frequente il diritto di esercitare liberamente la propria opinione politica —:

se il Ministro sia a conoscenza dell'apertura di indagini in merito a tali atti intimidatori, e se non intenda intensificare le azioni di vigilanza al fine di assicurare la sicurezza delle sedi di partito e dei suoi esponenti, per garantirne l'autonomia, nel rispetto della cultura della tolleranza e della libertà di espressione. (3-03543)

(6 luglio 2004)

(Sezione 6 — Iniziative per modificare la normativa sul calcolo del punteggio attribuito ai docenti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo atto della lunga e penosa *querelle* che riguarda i precari della scuola — in particolare quelli della III fascia delle graduatorie permanenti — iniziata con il decreto-legge n. 255 del 2001, che ha accorpato III e IV fascia, è costituito dall'approvazione del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004;

il decreto in questione ha introdotto per l'ennesima volta norme che hanno totalmente sconvolto il sistema dell'attribuzione dei punteggi, dopo tre anni di totale confusione e di modificazioni dovute al balletto tra atti contraddittori e approssimativi del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ricorsi e pronunce dei tribunali amministrativi;

dietro questo altalenarsi di regole e riferimenti in continua mutazione, ci sono i lavoratori e le lavoratrici che in queste graduatorie sono inseriti e che attendono e sperano in una soluzione che riconosca loro dignità e che, soprattutto, dia loro certezza del diritto e riconoscimento del servizio prestato e dei percorsi di formazione seguiti;

le norme inserite con il decreto-legge n. 97 del 2004, che avrebbe dovuto portare ordine nel sistema, hanno in realtà stravolto ulteriormente il settore, per aver inserito modalità di calcolo dei punteggi completamente diversi dai precedenti, ma, cosa più grave, con effetto retroattivo, sconvolgendo e modificando fortemente la posizione e la condizione di tutte le persone che, sulla base delle norme precedentemente vigenti, hanno

operato scelte e valutato opzioni, al fine di collocarsi in una posizione più favorevole in graduatoria, in attesa dell'assunzione a tempo indeterminato;

tra l'altro, le disposizioni attuative delle norme contenute nel decreto-legge n. 97 del 2004, emanate dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di aggiornare le graduatorie permanenti, hanno dato un'interpretazione restrittiva e distorta del calcolo del punteggio del servizio non specifico, che ha trasformato in peggiorativa una norma che avrebbe dovuto, in realtà, favorire e valorizzare il servizio — e quindi l'esperienza — dei docenti precari;

il calcolo raddoppiato del servizio svolto negli istituti di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari ha introdotto condizioni di totale disparità tra docenti precari e nella valutazione dello svolgimento del servizio e ha inoltre capovolto il criterio fino ad ora operante, in base al quale il docente con maggior punteggio aveva la precedenza nella scelta della sede in cui svolgere il servizio;

ancora più grave è, però, la previsione che tale raddoppio del punteggio avvenga con effetto retroattivo, determinando una situazione tale per cui chi ha scelto sulla base dei precedenti criteri di valutazione si troverà nelle nuove graduatorie ad essere fortemente discriminato e danneggiato —:

se ritenga di dover intervenire con gli strumenti più adeguati, al fine sia di modificare le norme relative al calcolo del punteggio, che tanto malcontento hanno determinato, sia di modificare l'interpretazione delle norme in senso meno restrittivo e distorto, così da consentire un puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

(3-03544)

(6 luglio 2004)

**(Sezione 7 — Emergenza rifiuti
in Campania)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

anche se placatosi negli ultimi giorni, rimane assolutamente irrisolto il problema rifiuti, sia nella regione Campania che in molte altre regioni del Sud Italia;

oltre agli incresciosi avvenimenti che hanno di fatto diviso in due per molti giorni il Paese da un punto di vista dei trasporti, si è assistito al solito balletto di responsabilità, ma, soprattutto, allo scontato vergognoso ritorno alla semplice apertura di una vecchia discarica;

i fatti citati, inoltre, hanno mostrato, una volta di più, quanto la mancata applicazione dei principi federali comporti gravi problemi amministrativi e di erogazione di servizi nei confronti dei cittadini;

alle inadempienze della regione Campania — che ha assorbito, peraltro senza alcun risultato, ingenti risorse pubbliche — infatti, hanno dovuto rimediare altre regioni italiane, in particolare al Nord —:

quali azioni si intendano prendere per le gravi negligenze del commissario regionale per l'emergenza rifiuti della regione Campania e quale programma si intenda portare avanti nella regione Campania per risolvere strutturalmente il problema della questione rifiuti.

(3-03545)

(6 luglio 2004)

(Sezione 8 – Iniziative per garantire il contemperamento tra la tutela del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e quella degli interessi della collettività)

GAZZARA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

lo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri del 6 luglio 2004, che ha determinato gravi disagi ai cittadini e, in particolare, a coloro che dovevano recarsi al lavoro, dimostra ancora una volta quanto sia inadeguata e lacunosa la normativa che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

in particolare, risultano insufficienti le disposizioni che dovrebbero contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori addetti ai servizi essenziali con quello altrettanto rilevante della generalità dei cittadini di poter contare sulla continuità dei servizi pubblici fondamentali, come certamente sono quelli di trasporto urbano ed extraurbano —:

quali misure, anche di carattere normativo, si intendano adottare per raggiungere un migliore punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia del diritto di sciopero e quelle egualmente importanti di tutela degli interessi della generalità dei cittadini, che non devono essere presi come ostaggio al fine di chiudere rapidamente vertenze sindacali. (3-03546)

(6 luglio 2004)

**PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED
ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ
DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI
(4568-4589-4640-4651)**

(A.C. 4568 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2.

(A.C. 4568 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed

esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 9. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli

organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere

funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 8. (nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da

parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il disse-

sto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 10. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che

hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 27. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del

gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 6. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni,

di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza da parte delle medesime banche delle difficoltà finanziarie del Gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 28. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine del comma con le seguenti: sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat. La Commissione, inoltre, ha il compito di indagare sui recenti scandali che hanno coinvolto Bipop, Cirio e Banca 121.

1. 11. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino a: industriali con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

1. 1. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto *con le seguenti:* su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario.

1. 35. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali *con le seguenti:* del recente dissesto del gruppo Parmalat.

Conseguentemente al comma 2:

all'alinea, sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo;

alla lettera b), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo;

alla lettera c), sostituire le parole: le imprese industriali con le seguenti: il gruppo;

alla lettera d), sostituire le parole: dalle imprese industriali con le seguenti: dal gruppo;

alla lettera e), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo.

1. 2. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: imprese industriali, aggiungere le seguenti: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

Conseguentemente:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: imprese industriali aggiungere le seguenti: e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli di cui al comma 1;

h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei rating della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini.

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

1. 7. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 2, sostituire le parole da: le cause fino a: delle imprese industriali con le seguenti: prioritariamente le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat, nonché il dissesto di altre imprese, ed ha il compito di investigare sui comportamenti tenuti dalle istituzioni finanziarie coinvolte negli scandali.

1. 12. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento allo scandalo Parmalat, rilevare e valutare i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni, ed in particolare: il collegio dei sindaci, le società di revisione e le agenzie di rating, la Guardia di finanza, la Consob e la Banca d'Italia; accertare, ad ogni livello dirigenziale, le responsabilità ed i comportamenti criminali che hanno concorso a favorire il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat e hanno indotto le imprese di cui al comma 1 a ridurre sul lastrico un numero ingente di risparmiatori, minando, di fatto, la credibilità del mercato finanziario italiano.

1. 13. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , interni ed esterni, di controllo e vigilanza con le seguenti: di controllo e vigilanza esercitati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

1. 14. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: controllo e vigilanza con le seguenti: , in particolare della Banca d'Italia,

- 1. 15.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, o comunque riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti dei vertici del Gruppo Parmalat.

- 1. 16.** Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra il gruppo e gli istituti di credito che hanno concesso ingenti finanziamenti e linee di credito, senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e hanno, in tempi sospetti, trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori.

- 1. 17.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto alte cariche nei maggiori istituti di credito coinvolti ed i vertici del gruppo.

- 1. 18.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo al rispetto delle norme poste a tutela del risparmiatore.

- 1. 19.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'identificazione delle risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte presso società *off-shore*, aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali e l'accertamento delle finalità cui erano destinate le suddette risorse occultate.

- 1. 22.** Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del Gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

- 1. 20.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per il caso Parmalat, l'identificazione del periodo in cui sia la Banca d'Italia che tutti gli istituti di credito coinvolti erano in condizioni di potere o dovere conoscere le anomalie finanziarie del gruppo, al fine di identificare le responsabilità del trasferimento dei titoli del medesimo gruppo agli ignari risparmiatori.

- 1. 21.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i destinatari.

- 1. 23.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali pressioni esercitate sui vertici del

gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società.

1. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat.

1. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle *performance*, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.

1. 24. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, nei confronti di azionisti, amministratori,

dirigenti e funzionari delle società del gruppo e di componenti del consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito.

1. 25. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) la mancata attuazione delle precedenti normative in materia di tutela del risparmio, il cui rispetto avrebbe contribuito a rendere più sicuro e trasparente il mercato mobiliare, consentendo il pieno recupero della fiducia e della propensione all'investimento da parte degli investitori.

1. 29. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 26. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'insieme delle transazioni aventi per oggetto acquisizioni e cessioni di rami d'azienda del gruppo Parmalat, al fine di individuarne le possibili collusioni con il sistema bancario.

1. 31. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) il grado di responsabilità degli operatori finanziari legati da rapporti professionali con gli istituti di credito.

1. 30. Sergio Rossi, Polledri.